REGOLAMENTO (CEE) N. 1796/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1989

recante applicazione delle categorie di qualità supplementari per gli asparagi e la cicoria witloof

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è ammessa la commercializzazione dei prodotti rispondenti alla caratteristiche delle categorie di qualità III o a determinate loro specifiche, esclusivamente in presenza di condizioni eccezionali, per tener conto in particolare delle peculiari caratteristiche di un prodotto nel corso dell'intera campagna di commercializzazione o di parte di essa ; che l'applicazione di tale norma ha giustificato per gli asparagi e la cicoria witloof il regolamento (CEE) n. 1387/88 della Commissione (3) ; che tale esigenza persiste e giustifica il mantenimento di tale misura ;

considerando che la categoria di qualità III è stata aggiunta alle norme comuni di qualità per gli asparagi dal regolamento (CEE) n. 1194/69 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1077/86 (5) ; che per la cicoria witloof tale categoria supplementare è inclusa nelle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1654/87 (7) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le categorie di qualità III definite :

— per gli asparagi, dal regolamento (CEE) n. 1194/69,
— per la cicoria witloof, dal regolamento (CEE) n. 2413/88,

si applicano dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.
(3) GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 23.
(4) GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 150 del 16. 6. 1988, pag. 21.
(6) GU n. L 213 del 4. 8. 1983, pag. 13.
(7) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 35.